



COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Provincia di Rimini

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 68 in data 09/06/1994.

Modificato con delibera C.C. n. 19 del 26/03/2001 (*Aggiunti: art. 5-bis, art. 22-bis, art. 22-ter, art. 30-bis*)

Nota:

Con deliberazione n. 24 del 19/03/2008, il Consiglio Comunale ha deliberato di non assoggettare, dal 1° gennaio 2008, alla tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico.

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Gestione del servizio
- Art. 3 - Funzionario responsabile
- Art. 4 - Oggetto della tassa
- Art. 5 - Soggetti attivi e passivi
- Art. 5-bis - Statuto dei diritti del contribuente

CAPO II - NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

- Art. 6 - Domanda di concessione
- Art. 7 - Rimborso spese
- Art. 8 - Deposito cauzionale
- Art. 9 - Pronuncia sulla domanda
- Art. 10 - Autorizzazione
- Art. 11 - Disciplinare
- Art. 12 - Autorizzazioni di altri uffici comunali o di altri enti - Diritti di terzi
- Art. 13 - Revoca delle concessioni
- Art. 14 - Decadenza delle concessioni
- Art. 15 - Sospensione delle concessioni
- Art. 16 - Norme per l'esecuzione dei lavori
- Art. 17 - Occupazioni abusive
- Art. 18 - Passi carrabili - Accessi
- Art. 19 - Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche
- Art. 20 - Occupazioni d'urgenza

CAPO III - DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

- Art. 21 - Denuncia e versamento della tassa
- Art. 22 - Accertamenti, rimborsi e riscossione coattiva della tassa
- Art. 22-bis - Autotutela
- Art. 22-ter - Accertamento con adesione

CAPO IV - TARIFFE - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI - ESENZIONI

- Art. 23 - Tariffe
- Art. 24 - Maggiorazioni e riduzioni delle tariffe e delle superfici
- Art. 25 - Graduazione della tassa per le occupazioni temporanee in rapporto alla durata delle occupazioni stesse
- Art. 26 - Suddivisione del territorio comunale
- Art. 27 - Distributori di carburante e di tabacchi
- Art. 28 - Esenzioni

CAPO V - CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29 - Contenzioso
- Art. 30 - Sanzioni
- Art. 30-bis - Ravvedimento
- Art. 31 - Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 32 - Pubblicità del regolamento
- Art. 33 - Variazioni del regolamento
- Art. 34 - Entrata in vigore

CAPO I NORME GENERALI

ARTICOLO 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, così come previsto dall'art. 4, comma 1, del detto D.Lgs., nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ARTICOLO 2

GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche potrà essere gestito, come previsto dall'art. 52 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) in forma diretta;
- b) in concessione ad apposita azienda speciale;
- c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.

3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.

ARTICOLO 3

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Al Funzionario responsabile sono attribuiti, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

2. Tutti i provvedimenti del "Funzionario responsabile" assumono la forma di "determinazione" e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dei commi precedenti spettano al concessionario.

ARTICOLO 4

OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune.

2. Sono parimenti soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

3. La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio statale.

ARTICOLO 5

SOGGETTI ATTIVI E PASSIVI

1. La tassa è dovuta al Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del territorio comunale.

ARTICOLO 5-bis

STATUTO DEI DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

(Articolo inserito con delibera C.C. n. 19 del 26/03/2001)

1. Ai fini del rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, relativa alle disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente, al presente Regolamento si applicano integralmente le norme di cui al Titolo II del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

CAPO II

NORME E PROCEDURE COMUNI A TUTTE LE OCCUPAZIONI

ARTICOLO 6

DOMANDA DI CONCESSIONE

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti o sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve presentare apposita domanda al Comune. La domanda redatta su appositi moduli messi a disposizione dall'ufficio comunale, va consegnata all'ufficio protocollo. In caso di trasmissione tramite il servizio postale, la data di ricevimento ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

2. La domanda deve contenere:

- a) l'indicazione delle generalità, della residenza o domicilio legale ed il codice fiscale del richiedente;
- b) l'ubicazione esatta del tratto di area pubblica che si chiede di occupare e la sua misura;
- c) l'oggetto della occupazione, la durata, i motivi a fondamento della stessa, la descrizione dell'opera che si intende eventualmente eseguire, le modalità d'uso;
- d) la dichiarazione di conoscere e di sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente regolamento.

3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. Anche in caso di piccole occupazioni temporanee occorre che la domanda sia corredata da disegno illustrativo dello stato di fatto, della dimensione della sede stradale e del posizionamento dell'ingombro.

5. Quando lo stesso suolo è richiesto da più persone la concessione è fatta, sempre secondo tariffa, al primo richiedente. Nel caso di richieste contemporanee, decide la sorte.

ARTICOLO 7

RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di concessione di cui al precedente articolo 6 dovrà essere allegata la quietanza dell'economo comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese come dal seguente prospetto:

AUTORIZZAZIONE RICHIESTA	RIMBORSO SPESE STAMPATI	DIRITTI DI ISTRUTTORIA	DIRITTI DI SOPRALLUOGO	TOTALE
Occupazione permanente	1.000	5.000	10.000	16.000
Occupazione temporanea	1.000	5.000	10.000	16.000
Passi carrabili	1.000	5.000	10.000	16.000

2. L'ammontare del fondo di cui al precedente comma potrà essere variato in ogni momento con deliberazione della Giunta Comunale.

ARTICOLO 8

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Per le occupazioni che devono essere precedute da lavori che comportino la rimessa in pristino dei luoghi al termine della concessione o da cui possono derivare danni al demanio comunale o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustifichino, il Funzionario responsabile potrà prescrivere il versamento di un deposito cauzionale adeguato, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento.

ARTICOLO 9

PRONUNCIA SULLA DOMANDA

1. Per l'istruttoria e per la definizione, le domande sono assegnate al competente ufficio comunale.

2. All'atto della presentazione della domanda o successivamente mediante comunicazione personale indirizzata ai soggetti indicati all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, viene reso noto l'avvio del procedimento, l'unità organizzativa ed il nome del responsabile del procedimento.

3. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente art. 6 è fissato in due mesi. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta il termine è prorogato di mesi uno.

4. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi, i motivi del diniego stesso.

ARTICOLO 10

AUTORIZZAZIONE

1. Salvo quanto stabilito per le occupazioni temporanee di breve durata dai successivi commi 3 e 4, l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non potrà aver luogo se non dietro rilascio di apposito atto di autorizzazione da parte del Funzionario responsabile, il quale determinerà, in apposito disciplinare, nel contesto dell'autorizzazione o in allegato ad essa, le condizioni, le modalità, la durata della concessione, il termine entro cui dovrà procedersi alla occupazione e alla costruzione degli impianti e manufatti, nonché ogni altra norma che l'utente è tenuto ad osservare.

2. Per le occupazioni temporanee di breve durata e con riferimento a determinate località, il Funzionario responsabile potrà disporre l'esonero della presentazione della domanda, procedendo agli accertamenti d'ufficio o su semplice richiesta dell'occupante.

3. Per l'occupazione di marciapiedi, piazze e vie pubbliche, anche di breve durata, sentita sempre la commissione edilizia, saranno tenute in particolare conto le esigenze della circolazione e dell'estetica.

ARTICOLO 11

DISCIPLINARE

1. Il disciplinare di cui al precedente articolo 10 dovranno prevedere di:

- a) limitare l'occupazione allo spazio assegnato;
- b) non protrarre l'occupazione oltre la durata stabilita, salvo proroga ottenuta prima della scadenza;
- c) custodire e difendere da ogni eventuale danno il bene assegnato, facendone uso con la dovuta cautela e diligenza, seguendo le norme tecniche consigliate dagli usi e consuetudini o che saranno imposte dall'Amministrazione;
- d) curare continuamente la manutenzione delle opere costruite in dipendenza della concessione, riparando gli eventuali danni arrecati ai circostanti beni pubblici o di terzi;
- e) evitare intralci o danni al transito dei veicoli, autoveicoli e pedoni, apponendo i prescritti segnali in caso di pericolo;
- f) eseguire tutti i lavori necessari per porre in pristino, al termine della concessione, il bene occupato;
- g) versare all'epoca stabilita la tassa relativa;
- h) risarcire il Comune di ogni eventuale maggiore spesa che, per effetto delle opere costruite in concessione, dovesse sostenere per l'esecuzione dei lavori;
- i) disporre i lavori in modo da non danneggiare le opere esistenti e in caso di necessità prendere gli opportuni accordi con l'Amministrazione o con terzi per ogni modifica alle opere già in atto, che in ogni caso fanno carico al concessionario stesso. Riconoscendosi impossibile la coesistenza delle nuove opere con quelle già in atto, la nuova concessione si deve intendere come non avvenuta, ove l'Amministrazione, nel pubblico interesse, non possa addivenire alla revoca delle concessioni precedenti;
- l) osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari e tutte le altre prescrizioni contenute nell'atto di concessione, esonerando il Comune da qualsiasi responsabilità, diretta o indiretta, per danni arrecati a terzi durante l'esercizio del diritto di occupazione, e risarcendo il Comune di altri danni che dovesse sopportare per effetto della concessione.

2. Il disciplinare di concessione deve essere tenuto dall'utente sempre a disposizione degli agenti comunali incaricati di sopralluoghi e controlli.

ARTICOLO 12

AUTORIZZAZIONI DI ALTRI UFFICI COMUNALI O DI ALTRI ENTI - DIRITTI DI TERZI

1. L'autorizzazione comunale all'occupazione di spazi ed aree pubbliche non implica da sola che il richiedente sia legittimato a dare esecuzione alla concessione, dovendo egli procurarsi, sempre a sua cura e sotto la propria responsabilità, tutte le autorizzazioni eventualmente prescritte da norme particolari.

2. L'autorizzazione comunale si intenderà sempre rilasciata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, verso i quali risponderà unicamente l'utente.

ARTICOLO 13

REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. Qualora, per mutate circostanze, l'interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, l'Amministrazione comunale ha la facoltà di revocare la concessione.

2. Le concessioni del sottosuolo non possono essere però revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

3. La revoca dà diritto alla restituzione della tassa pagata in anticipo, senza interessi.

4. La revoca è disposta dal Sindaco con apposita ordinanza di sgombero e di riduzione in pristino del bene occupato, preceduta, se del caso, da una perizia tecnica.

5. Nell'ordinanza di revoca è assegnato al concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di concessione.

6. Il provvedimento di revoca è notificato a mezzo del Messo Comunale.

7. Il provvedimento di revoca per necessità dei pubblici servizi, o per la soddisfazione di altri pubblici bisogni, è insindacabile da parte del concessionario e per effetto di esso lo stesso concessionario è obbligato a ripristinare il bene, trasportando altrove i materiali di rifiuto e provvedendo alla migliore sistemazione e pulizia dei luoghi, evitando danni al Comune e ai terzi.

ARTICOLO 14

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

1. Il concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di concessione, o alle norme stabilite nella Legge e nel presente Regolamento.

2. Il concessionario incorre altresì nella decadenza:

a) allorché non si sia avvalso, nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della concessione accordatagli;

b) qualora avvenga il passaggio, nei modi e forme di legge, del bene concesso dal demanio al patrimonio del Comune o al demanio o patrimonio dello Stato, della Provincia, o della Regione, e si venga a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di concessione da parte dell'Amministrazione.

3. Per la decadenza sarà seguita la stessa procedura prevista per la revoca dal precedente articolo 13.

ARTICOLO 15

SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI

1. E' in facoltà del Comune, in occasioni straordinarie o per ragioni di utilità o di ordine pubblico, prescrivere lo sgombero delle aree concesse in posteggio, senza diritto di indennizzo alcuno ai concessionari, salvo il caso che lo sgombero fosse permanente, nel qual caso si renderebbe applicabile il disposto del 3° comma del precedente articolo 13.

2. Gli occupanti saranno obbligati ad ottemperare all'ordine emanato, né il concessionario, in caso di gestione in concessione, potrà sollevare eccezioni od opposizioni di sorta.

3. Parimenti non potrà, il concessionario, opporsi o richiedere indennizzi per qualunque ordine o provvedimento che il Comune disponga in applicazione del presente Regolamento.

ARTICOLO 16

NORME PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Durante l'esecuzione dei lavori il concessionario, oltre le norme tecniche e pratiche di edilizia previste dalle leggi e regolamenti in vigore, dagli usi e consuetudini locali, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto della concessione:

- a) non recare disturbo o molestia al pubblico, o ad altri concessionari, o intralci alla circolazione;
- b) evitare scarichi e depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi del Comune o da altre autorità;
- c) evitare scarichi di acque sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme igieniche richieste dalla situazione dei luoghi o imposte dal Comune o da altre autorità;
- d) evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possono cagionare spaventi o pericoli e danni alle persone ed alle cose del Comune o di terzi;
- e) collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati e predisporre mezzi necessari atti ad evitare sinistri e danni ai passanti, per i quali il Comune non assume alcuna responsabilità, che viene a ricadere interamente sul concessionario.

2. L'atto di concessione obbliga il concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

3. E' vietato al concessionario di arrecare qualsiasi danno al suolo, di infiggervi pali, chiodi o punte o di smuovere in qualsiasi modo il selciato o pavimento, salvo i casi in cui, per evidenti necessità, ne abbia ottenuto la preventiva autorizzazione e fermo l'obbligo di riportare tutto in pristino a lavoro ultimato, sì da rispettare in pieno l'igiene, l'estetica ed il decoro cittadino.

ARTICOLO 17

OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Le occupazioni effettuate senza la prescritta autorizzazione o revocate o venute a scadere e non rinnovate, sono considerate abusive e passibili delle sanzioni penali e civili secondo le norme in vigore, in aggiunta al pagamento della tassa dovuta.

2. Per la loro cessazione il Comune ha, inoltre, la facoltà, a termini dell'articolo 823 del Codice Civile, sia di procedere in via amministrativa, sia di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal Codice Civile.

ARTICOLO 18

PASSI CARRABILI - ACCESSI

1. L'applicazione della tassa relativa ai passi carrabili trova disciplina nell'articolo 44, commi da 4 a 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e per quanto concerne le riduzioni di tariffa, nel successivo articolo 24 del presente Regolamento.

ARTICOLO 19

CONCESSIONI DI SUOLO PUBBLICO PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Le concessioni e le autorizzazioni, anche temporanee, ad uso commerciale, sono date sotto la stretta osservanza delle disposizioni della legge 28.03.1991, n. 112 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.M. n. 248 del 04.06.1993.

ARTICOLO 20

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento autorizzativo che viene rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'ufficio provvede ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo verranno applicate le sanzioni di cui all'art. 30 del presente Regolamento.

3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dagli articoli 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada.

CAPO III

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

ARTICOLO 21

DENUNCIA E VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti di suolo pubblico, i soggetti di cui al precedente art. 5 devono presentare al comune apposita denuncia entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. La denuncia va effettuata utilizzando gli appositi modelli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli utenti presso i relativi uffici. La denuncia deve contenere gli elementi identificativi del contribuente, gli estremi dell'atto di concessione, la superficie occupata, la categoria dell'area sulla quale si realizza l'occupazione, la misura di tariffa corrispondente, l'importo complessivamente dovuto. Negli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l'intero anno di rilascio della concessione. L'attestato deve essere allegato alla denuncia e i relativi estremi trascritti nella denuncia stessa.

2. L'obbligo della denuncia, nei modi e nei termini di cui al comma precedente, non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, semprechè non si verifichino variazioni nella occupazione che determinino un maggiore ammontare del tributo. In mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, utilizzando l'apposito modulo di cui al comma 4.

3. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo, il versamento della tassa deve essere effettuato nel mese di gennaio, di ciascun anno. Per le variazioni in aumento verificatesi nel corso dell'anno, la denuncia anche cumulativa e il versamento possono essere effettuati entro il 30 giugno dell'anno successivo.

4. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al Concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.

5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione del modulo di versamento di cui al comma 4, da effettuarsi non oltre il termine previsto per le occupazioni medesime. Qualora le occupazioni non siano connesse ad alcun previo atto dell'amministrazione, il pagamento della tassa può essere effettuato, senza la compilazione del suddetto modulo, mediante versamento diretto.

ARTICOLO 22

ACCERTAMENTI, RIMBORSI E RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TASSA

1. L'ufficio comunale controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili dagli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dal Comune e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui al precedente articolo 21, comma 4, entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

2. L'ufficio comunale provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento motivato nel quale sono indicati la tassa, nonché le soprattasse e gli interessi liquidati e il termine di sessanta giorni per il pagamento.

3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.

4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

5. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in un'unica soluzione. Si applica l'art. 2752 del Codice Civile.

6. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Comune provvede entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa. Sulle somme rimborsate ai contribuenti spettano gli interessi di mora in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto dalla data dell'eseguito pagamento.

ARTICOLO 22-bis

AUTOTUTELA

(Articolo inserito con delibera C.C. n. 19 del 26/03/2001)

1. Il Funzionario responsabile si avvale, ove ne ricorrano le motivazioni, dell'istituto dell'autotutela, così come disciplinato dall'art.21 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

ARTICOLO 22-ter

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

(Articolo inserito con delibera C.C. n. 19 del 26/03/2001)

1. Al fine di instaurare con il contribuente un rapporto improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, è introdotto, per la tassa sull'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal Titolo IV del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

2. L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

CAPO IV
TARIFFE - MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI - ESENZIONI

ARTICOLO 23

TARIFFE

1. Per ogni tipo di occupazione di spazi ed aree pubbliche è dovuta, al Comune o al Concessionario che vi subentra, una tassa nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni e le riduzioni previste dal richiamato decreto legislativo nonché dal successivo art. 24.

2. Un esemplare della tariffa deve essere esposto nell'ufficio cui è affidato il servizio, in modo che possa essere facilmente consultato da chi vi abbia interesse.

3. Le tariffe, con le maggiorazioni e le riduzioni stabilite, sono allegate al presente regolamento per farne parte integrante.

ARTICOLO 24

MAGGIORAZIONI E RIDUZIONI DELLE TARIFFE E DELLE SUPERFICI

1. Oltre alle riduzioni ed alle maggiorazioni previste in misura fissa dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, vengono stabilite le seguenti maggiorazioni e riduzioni:

MAGGIORAZIONI

- occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante (art. 45, comma 4): nessuna maggiorazione;

RIDUZIONI

- occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo (artt. 44, comma 1, lett. c e 45, comma 2, lett. c): riduzione del 65%;
- divieto di sosta indiscriminato, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, sull'area antistante semplici accessi, carrabili o pedonali, posti a filo con il manto stradale (art. 44, comma 8): riduzione del 50%;
- passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzati e, comunque, di fatto non utilizzati (art. 44, comma 9): riduzione del 90%;
- passi carrabili di accesso agli impianti di distribuzione di carburanti (art. 44, comma 10): riduzione del 70%;
- occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune (art. 45, comma 6): riduzione del 30%;
- occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia (art. 45, comma 6/bis): riduzione del 50%.

2. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti (art. 42, comma 5, primo periodo), vengono calcolate in ragione del 10%.

ARTICOLO 25

GRADUAZIONE DELLA TASSA PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE IN RAPPORTO ALLA DURATA DELLE OCCUPAZIONI STESSE

1. I tempi di occupazione e la graduazione della tassa in rapporto alla durata della occupazione vengono stabiliti, in via generale, come dal prospetto che segue:

DURATA DELL'OCCUPAZIONE	MISURA DI RIFERIMENTO	ANNOTAZIONI
Fino a 14 giorni	Tariffa intera	
Superiore a 14 giorni ma inferiore a un mese	Tariffa ridotta del 40%	
Non inferiore a un mese	Tariffa ridotta del 50%	Riscossione mediante convenzione (art. 45, comma 8)

2. La determinazione della misura di tassazione per ogni ora di occupazione viene effettuata, in via generale, ripartendo nelle 24 ore giornaliere la tariffa corrispondente ad ogni singola categoria.

ARTICOLO 26

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

1. Ai fini della graduazione della tassa a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche di cui al precedente articolo 4 sono classificate in n. 2 categorie, secondo l'allegato elenco di classificazione approvato sentita la Commissione edilizia.

2. L'elenco di classificazione di cui al precedente comma, che viene allegato al presente Regolamento per farne parte integrante, sarà pubblicato per quindici giorni all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

ARTICOLO 27

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE E DI TABACCHI

1. Il territorio comunale ai fini dell'applicazione della tassa sui distributori di carburanti e sugli apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi viene suddiviso in zone come da elenco allegato al presente regolamento.

ARTICOLO 28

ESENZIONI

1. Sono esenti dalla tassa:

- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, provincie, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purchè non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;

- d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
- h) le occupazioni per commercio su aree pubbliche in forma itinerante, limitatamente a soste non superiori a sessanta minuti.

2. L'esenzione sarà concessa su richiesta scritta degli interessati.

CAPO V CONTENZIOSO, SANZIONI E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 29

CONTENZIOSO

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso:

- a) all'intendente di finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale;
- b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell'art. 80 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, recante: "Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega del Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413".

ARTICOLO 30

SANZIONI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta .

2. Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell'ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.

3. Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati nei trenta giorni successivi alla data di scadenza stabilita nell'art. 21, comma 1, le soprattasse di cui ai commi precedenti sono ridotte rispettivamente al 50 per cento e al 10 per cento.

4. Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.

ARTICOLO 30-bis

RAVVEDIMENTO

(Articolo inserito con delibera C.C. n. 19 del 26/03/2001)

1. Alla tassa disciplinata dal presente Regolamento, si applica l'istituto del ravvedimento previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, così come integrato dall'art. 40 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

ARTICOLO 31

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si rimanda alle norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ARTICOLO 32

PUBBLICITÀ' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ARTICOLO 33

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente Regolamento, dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune, a norma di legge.

2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione dell'occupazione entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono accettate.

ARTICOLO 34

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore con il primo gennaio 1994 (Art. 56, comma 2, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507).